



Vademecum per le Commissioni elettorali

Si vota il 14, 15 e 16 aprile 2025



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*

A cura del Dipartimento Organizzazione, FLC CGIL nazionale
Chiuso in redazione il 28 gennaio 2025

Per ulteriori informazioni

www.flcgil.it/rsu

www.aranagenzia.it/

Indice

Premessa.....	4
Chi può presentare le liste	4
Chi sono gli elettori attivi e passivi?.....	6
Elettorato attivo – Chi vota	6
Elettorato passivo – Chi può candidarsi	7
Adempimenti dell’amministrazione	8
La Commissione elettorale	8
Composizione.....	8
Insediamento.....	9
Costituzione.....	9
Compiti della Commissione elettorale.....	9
Il Presidente	11
Le decisioni.....	11
Accordi con il dirigente preposto dall’amministrazione	11
Ricevimento delle liste.....	11
Componenti da eleggere, candidati, firme	12
Le firme	13
Ammissibilità delle candidature.....	13
Verifica di liste e candidature.....	13
Giorni di votazione.....	14
Liste, luogo e orario di votazione.....	14
Numero di sezioni e composizione	14
Scheda elettorale.....	15
Svolgimento delle operazioni di voto.....	15
Lo scrutinio.....	16
Validità delle elezioni.....	16
Assegnazione dei seggi da parte della Commissione elettorale	17
Modalità di attribuzione dei seggi	18
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	19
Affissione dei risultati elettorali	20
Ricorsi avverso l’assegnazione dei seggi.....	20
Il Comitato dei garanti	20
Chiusura delle operazioni elettorali	21
Trasmissione dei verbali all’Aran da parte dell’Amministrazione	21
Scadenario e tempistica delle procedure elettorali e tempistica ricorso su esiti finali	22
Tempistica per i ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)	22
Riferimenti normativi e link utili	23

Premessa

Scopo di questo vademecum elettorale è quello di fornire una esplicitazione della normativa ed indicazioni operative che possano essere utilizzate dai componenti FLC CGIL nelle commissioni elettorali e nei seggi.

Tutte le operazioni elettorali saranno gestite dai sindacati che presentano le liste, dalla Commissione elettorale nel Collegio elettorale composto dalle Sezioni (luogo di votazione) e in caso di ricorsi dal Comitato dei garanti. **L'amministrazione non svolge alcun ruolo diretto** ma deve garantire adeguato supporto alle operazioni elettorali.

La procedura elettorale è regolata dalle disposizioni contenute nei seguenti testi:

12 aprile 2022 Accordo quadro Aran-Sindacati	ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE NB Ai sensi dell'articolo 37 Disapplicazioni dell'ACNQ 2022, è abrogato l'ACNQ del 7 agosto 1998 e successive integrazioni e modifiche.
20 novembre 2024 Protocollo Aran-Sindacati	PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI – TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
16 gennaio 2025 Circolare Aran n. 1	RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 14, 15 e 16 APRILE 2025. CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Chi può presentare le liste

(Paragrafo 4 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025)

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, entro l'11 marzo 2025 provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione online. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022).
2. le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, entro l'11 marzo 2025, provvedano a:

- a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022);
- b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022);
- c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione online. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022). L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

1. le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024);
2. le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022);
3. le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali.

Chi sono gli elettori attivi e passivi?

(Materia regolata dagli articoli 6 e 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022)

Elettorato attivo – Chi vota

Hanno diritto al voto:

- Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato **in servizio nell'Amministrazione** alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero **il 27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno di votazione (14 aprile 2024).

La FAQ dell'Aran alla specifica domanda che cosa si intende per personale in servizio risponde: L'espressione "in servizio" non va interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella scuola, ma come essere in carico ("in forza") a quella amministrazione.

Per personale in servizio si intende tutto il personale che ha un contratto con l'amministrazione o ha preso servizio, quindi ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo parziale o è assente dal servizio (aspettativa, maternità, malattia, distacco, mandato amministrativo, ecc.).

- Tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato nel periodo dal 27 gennaio al 14 aprile con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 e nella sede dove presta servizio senza conseguenze sul calcolo del numero delle RSU
- Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga attività su due o più istituzioni vota:
 - a) Nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato e in quella di assegnazione per chi è in assegnazione provvisoria e/o utilizzo.
 - b) Nella sede in cui presta maggior numero di ore, se a tempo determinato.
 - c) Nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le commissioni elettorali, per i casi sopra in elenco, devono fare corretto inserimento del nominativo di detto personale negli elenchi degli elettori al fine di evitare che vi siano duplicazioni, cioè doppia partecipazione al voto.

L'elenco degli aventi diritto al voto predisposto il 28 gennaio dalle Amministrazioni dovrà quindi essere eventualmente integrato entro il 14 aprile, effettuando le necessarie aggiunte o cancellazioni.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Si ricorda che gli aventi diritto possono recarsi a votare anche se in quei giorni lavorano a distanza (lavoro agile e da remoto) e/o si trovano in aspettativa sindacale.

Elettorato passivo – Chi può candidarsi

Possono essere candidati in base alla nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022:

1. Nell'università e ricerca:

i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.

2. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:

i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolga l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.

3. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista.

Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Adempimenti dell'amministrazione

(Paragrafo 10 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025)

L'amministrazione non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto è fatto endosindacale ed è esonerata da ogni compito di natura consultiva, di verifica e di controllo.

Tuttavia l'Amministrazione è chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, per garantire la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni e l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione dovrà mettere a disposizione e consegnare copia dell'elenco alfabetico degli elettori alla Commissione elettorale e alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta a partire dal 28 gennaio 2025. L'elenco si riferisce alla situazione a quella data (28 gennaio). Esso dovrà poi essere aggiornato prima del voto con l'aggiunta di eventuali nuovi elettori e con l'indicazione degli elettori che hanno perso la titolarità dell'elettorato attivo (non possono votare) (vedi paragrafi elettori attivi). Gli elenchi sono alfabetici, distinti per sesso. È opportuno che riportino anche la data di nascita per consentire con precisione l'identificazione degli elettori.

La Commissione elettorale

Composizione

Ogni sede di elezione per il rinnovo o prima costituzione della RSU 2025 deve avere una Commissione elettorale formata da un rappresentante per ogni sindacato che presenta la lista a partire dal 28 gennaio 2025 ed entro e non oltre il 14 marzo 2025.

I componenti della Commissione elettorale **sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali** che presentano le liste.

Il designato deve essere un elettore non candidato; quindi, deve dichiarare che non intende candidarsi.

I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato (che godano comunque di elettorato attivo) o in posizione di comando o fuori ruolo. Può essere anche un dipendente di ufficio diverso da quello dove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa. **Non possono essere designati componenti i Dirigenti** (a tempo indeterminato e determinato).

I Componenti la Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove, compatibile durante l'orario di lavoro. **Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.** (articolo 19 ACNQ del 12 aprile 2022).

Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione, in modo tale da permettere la massima partecipazione al voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero di votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite **più sezioni di votazione. Il collegio elettorale è costituito dalle sezioni.** La sezione è composta da almeno 2 scrutatori e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale al suo interno oppure lo può nominare scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo nella singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico. (art. 22 ACNQ del 12 aprile 2025).

Insediamiento

C'è differenza fra insediamento e costituzione. La Commissione si considera **insediata** non appena **siano pervenute almeno tre designazioni. A decorrere dal 6 febbraio 2025** al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale **è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025**, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle OO.SS che hanno presentato una lista. La procedura di avvio è la seguente:

1. ogni sindacato che presenta la lista ha titolo a designare, contestualmente o anche successivamente, il componente la Commissione elettorale;
2. il dirigente preposto a partire dal 6 febbraio, ricevute tre designazioni, invita i designati, alla riunione di insediamento indicandone ora e luogo. Da quel momento l'iniziativa passa alla Commissione elettorale;
3. il dirigente preposto consegna alla Commissione elettorale le liste già pervenute all'Amministrazione. Le liste trasmesse via PEC potranno essere consegnate alla Commissione in modalità cartacea con indicazione del protocollo e dell'ordine di arrivo di presentazione o potranno essere trasmesse dall'Amministrazione all'indirizzo mail della Commissione elettorale.

Costituzione

Una volta insediata, la Commissione riceve le liste, sia quelle eventualmente già pervenute tra il 28 gennaio e il giorno dell'insediamento, sia quelle presentate dopo e fino al 14 marzo, accogliendo, se non ci fossero già, eventuali altri designati nella Commissione.

Il 17 marzo 2025 è il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale. Nel caso in cui alla data del 14 marzo non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le OO.SS che hanno presentato liste di designare **entro il 21 marzo 2025 un componente aggiuntivo al fine di raggiungere tre componenti.**

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle OO.SS per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo la Commissione può comunque essere costituita con i componenti designati.

Compiti della Commissione elettorale

La Commissione, una volta costituita:

- elegge il presidente, nella prima seduta plenaria;
- compila i verbali delle riunioni e i verbali previsti dall'ACNQ del 12 aprile 2022 allegato n. 3 e allegato n. 4 (i cui modelli sono imm modificabili per il riconoscimento della loro validità);
- concorda le regole del suo funzionamento, orario di apertura e chiusura lavori commissione e in particolare orario di chiusura ultimo giorno di votazione;

- acquisisce dall'amministrazione l'elenco degli elettori attivi e passivi; tutta la documentazione ricevuta prima dell'insediamento e tramite PEC;
- formalizza il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme di sottoscrittori di lista occorrenti;
- concorda con l'amministrazione le modalità con le quali l'istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali; es: assegnazione del locale, del luogo sicuro dove depositare la documentazione, l'eventuale apertura di una mail dedicata per la Commissione, le modalità di pubblicazione delle proprie comunicazioni in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione (dei verbali, delle decisioni rispetto ai luoghi e orari di apertura delle sezioni...);
- riceve le liste;
- **verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità**; in caso di difetti meramente formali nella presentazione della lista, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi; (es la denominazione non conforme allo statuto della OO.SS)
- **entro due giorni lavorativi dal ricevimento esamina i ricorsi sull'ammissibilità** delle liste e delle candidature;
- **porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali definitive** e i relativi candidati nell'albo elettorale o pubblicandole nella intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni **e comunque entro il 3 aprile 2025**
- definisce i luoghi delle votazioni, denominate sezioni;
- definisce quindi il numero delle sezioni e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per sezione;
- definisce l'orario di apertura giornaliera delle sezioni;
- porta a conoscenza dei lavoratori il numero delle sezioni, i luoghi e gli orari di apertura mediante affissione in luogo accessibile a tutti o pubblicati nell'intranet almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni (3 aprile 2025);
- predispone la scheda elettorale con la denominazione esatta, rispettando scrupolosamente l'ordine di presentazione delle liste; ogni scheda deve essere firmata dal presidente e dai componenti commissione elettorale (almeno 3 componenti);
- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni con particolare attenzione all'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione e lo spazio dedicato alla firma autografa del dipendente che vota;
- nomina i presidenti di sezione e, su indicazione dei presentatori delle liste, nomina gli scrutatori (almeno due); la Commissione elettorale, in caso di più sezioni, può nominare il presidente, eventuali ulteriori scrutatori, anche scegliendo tra gli elettori attivi di quella sezione, purché non siano candidati;
- adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali richiedendo il rispetto delle seguenti regole:
 - all'interno della sezione è ammessa la presenza solo dei componenti della sezione, della commissione elettorale e dei votanti
 - redazione del verbale al termine di ogni giornata di votazione con il numero dei votanti
 - al termine di ogni giornata devono essere sigillate le urne con apposite firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserite in una busta da sigillare le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate
 - garantire durante la chiusura del seggio l'inaccessibilità delle urne, delle buste già sigillate e degli elenchi degli elettori;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; **dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14.00 del 17 aprile;**
- **non può modificare le date di voto e di scrutinio rispetto al calendario stabilito mediante accordo Aran del 20 novembre;**
- per lo scrutinio, in prima fase raccoglie i dati relativi al numero dei votanti per tutte le sezioni al fine di determinare se si è raggiunto il quoziente per la validità delle elezioni (50%+1 degli aventi diritto al voto, elettorato attivo);

- solo se si è raggiunto il quoziente per la validità delle elezioni la Commissione autorizza le singole sezioni all'apertura delle urne/buste sigillate e allo scrutinio; **le sezioni del collegio elettorale riepilogano i dati nel verbale utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 dell'ACNQ del 12 aprile 2022;**
- **attribuisce i seggi alle liste e individua gli eletti; compila il verbale finale utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 dell'ACQ del 12 aprile 2022;**
- **dal 17 aprile al 24 aprile 2025** pubblica i risultati elettorali e comunica gli esiti ai soggetti interessati (amministrazione, organizzazioni sindacali, lavoratori);
- **decorsi i 5 giorni di affissione dei risultati, esamina entro due giorni lavorativi i ricorsi** eventualmente pervenuti in tale periodo; se accolti provvede alla modifica del verbale finale modello fac-simile allegato n. 3 dell'ACNQ del 12 aprile 2022; se non accolti e l'assegnazione dei seggi è confermata il verbale finale diventa definitivo;
- pubblica i risultati definitivi delle elezioni e comunica gli esiti dei ricorsi ai soggetti interessati;
- trasmette materiali e risultati all'amministrazione per la conservazione e per la trasmissione all'Aran.

Tutte le decisioni devono essere esposte all'albo elettorale attraverso il verbale o un comunicato.

Il Presidente

La Commissione elettorale, come primo atto elegge il suo presidente. Di norma il voto è segreto ma la Commissione può anche decidere di eleggerlo con voto palese. Il presidente designa uno dei componenti alla compilazione dei verbali delle sedute.

Le decisioni

a) Validità della riunione.

Si può applicare il principio generale che la riunione è valida se sono presenti più della metà dei componenti. Se un sindacato presentatore di lista non volesse o potesse nominare il rappresentante, la Commissione può comunque operare. È bene che siano presenti tutti quando si devono prendere decisioni importanti. In ogni caso, alla riunione di assegnazione dei seggi devono essere tutti presenti

b) Validità delle decisioni.

Si può applicare anche qui il principio generale delle decisioni a maggioranza; in ogni caso, è bene che le decisioni siano prese con il consenso più ampio possibile per evitare contenziosi successivi.

Accordi con il dirigente preposto dall'amministrazione

È opportuno che la Commissione concordi subito con il dirigente preposto ciò che egli deve garantire:

- locali per lo svolgimento dei lavori della Commissione;
- elenco alfabetico degli elettori;
- albo elettorale;
- urne;
- materiale per il funzionamento della Commissione;
- locali e materiali per i/il seggi/o;
- schede elettorali;
- eventuale account della commissione elettorale;
- uso di alcune attrezzature (computer, fotocopiatrice, fax, telefono, internet).

Ricevimento delle liste

La Commissione acquisisce le liste secondo l'ordine di presentazione. Per agevolare i presentatori di lista la Commissione può chiedere un indirizzo di posta elettronica dedicato su cui inviare le liste, dopo la costituzione. Per quelle presentate prima dell'insediamento della Commissione vale l'ordine del protocollo di acquisizione da parte dell'Amministrazione.

Le liste devono essere presentate nella sede principale dell'istituzione- Amministrazione sede di elezioni RSU, nella scuola presso i rispettivi uffici di segreteria o secondo il proprio ordinamento, presso l'Ufficio dell'Amministrazione che gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita (paragrafo 6 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).

La Commissione stabilisce gli orari della sua presenza nei locali messi a disposizione dall'amministrazione e lo comunica attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o tramite intranet. Chi riceve la lista deve rilasciare una ricevuta che attesti data, orario, ordine di presentazione della lista.

L'ordine di presentazione è anche l'ordine in cui le liste verranno riportate sulla scheda elettorale. Se sono presentate liste contemporaneamente, l'ordine è determinato per sorteggio.

Le liste possono essere inviate per posta, anche tramite PEC con firma digitale del presentatore di lista, ma devono comunque pervenire entro il 14 marzo 2025. La Commissione affigge in luogo accessibile a tutti o tramite intranet l'orario di termine della presentazione delle liste del giorno 14 marzo 2025 (che coincide con l'orario di chiusura della sede dell'istituzione), o entro la mezzanotte nel caso in cui la lista sia presentata tramite PEC.

Componenti da eleggere, candidati, firme

La Commissione, sulla base del numero degli elettori, fissa:

- il numero dei componenti da eleggere;
- il numero massimo dei candidati per ciascuna lista;
- il numero minimo delle firme di sottoscrizione occorrente per la presentazione della lista.

Il numero dei componenti da eleggere è:

- 3 componenti fino a 200 dipendenti;
- altri 3 componenti - che si sommano ai 3 previsti per i primi 200 dipendenti - ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti;
- altri 3 ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in su.

I numeri così determinati, alla data 27 gennaio 2025 di annuncio e inizio della procedura elettorale, non potranno più subire modifiche anche se dovesse cambiare, successivamente, il numero degli addetti con diritto di voto.

Il numero di candidati presentabili per ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Facciamo degli esempi:

Componenti da eleggere, candidati	Sedi di elezione fino a 200 addetti: la RSU sarà composta da tre componenti, i candidati saranno massimo 4 per lista; Sedi di elezione con più di 200 addetti e fino a 500: la RSU sarà composta da 6 componenti, i candidati saranno massimo 8 per lista; Sedi di elezione con un numero di dipendenti da 201 a 3000: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300: per 9 RSU i candidati massimo sarà 12, per 12 RSU i candidati massimo sarà 16 ecc... Sedi di elezione con più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti pari a 33 si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500. Con 33 componenti RSU sono candidabili 44...
-----------------------------------	---

Le firme

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa o dal dirigente preposto dell'istituzione sede di elezioni RSU o da un suo delegato. In caso di invio della lista tramite PEC e firma del sottoscrittore in modalità digitale, non sono necessari ulteriori adempimenti che certifichino l'autenticità della firma stessa e non è quindi necessaria l'autentica da parte dell'Amministrazione (paragrafo 6 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2015).

In base l'ACNQ del 12 aprile 2022 art. 18 c. 6

Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è così determinato:

- nelle amministrazioni sedi di RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti
- nelle amministrazioni sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000 dipendenti, in ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Facciamo degli esempi

Numero minimo di firme per la validità della lista	Sedi con 194 elettori: numero minimo di firme di sottoscrizione $194 \times 2\% = 3,88$, cioè 4 firme. Sedi con 2.700 elettori: numero minimo di firme $40 + 699 \times 1\% = 46,99$, cioè 47 firme.
--	--

La firma su più liste è nulla.

Il presentatore di lista garantisce sull'autenticità delle firme.

Ammissibilità delle candidature

È requisito indispensabile per la candidabilità avere i requisiti di cui elettorato passivo come da paragrafo 5 della circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025.

È obbligatorio che il candidato abbia accettato la candidatura in base al modello n. 1 (allegato n. 1 dell'ACNQ del 12 aprile del 2022) con allegato la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato. La mancanza dell'accettazione costituisce motivo di esclusione del candidato e della lista se unico. Un candidato presente in più liste è invitato ad optare per una di esse, entro un termine perentorio stabilito dalla Commissione, pena l'esclusione da tutte le liste.

Il presentatore di lista e gli scrutatori non possono essere candidati, ma possono sottoscrivere la lista.

Verifica di liste e candidature

La Commissione verifica che liste e candidati abbiano i requisiti necessari e prevede i casi in cui è consentita la regolarizzazione.

È importante controllare che il nome della lista sia conforme al nome del sindacato (indicato nello statuto della OO.SS.) che la presenta. Al termine dei controlli la lista può essere:

- ammessa perché regolare;
- considerata irregolare, perché priva di un requisito sanabile, per cui viene assegnato al presentatore un termine ragionevole e perentorio per regolarizzarla, oltre il quale la lista irregolare non è più ammessa.
- considerata inammissibile, perché priva di un requisito non sanabile.

Lo stesso vale per i singoli candidati.

Il 3 aprile 2025 (almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni) è prevista l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o intranet dell'Amministrazione in modo da portare a conoscenza di tutti i lavoratori **le liste definitive e i candidati**.

Incompatibilità (riguarda gli eletti e non i candidati): la carica di RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva **in partiti e/o movimenti politici**. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Ricorsi per inammissibilità delle liste e/o esclusione candidati:

1. la Commissione verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità e/o l'eventuale esclusione. Verbalizza gli esiti e comunica al presentatore di lista eventuali fattori di inammissibilità, stabilisce un tempo congruo per fare ricorso o in caso di difetti meramente formali, rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, per provvedere a sanare. Possono essere oggetto di regolarizzazione denominazioni non conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto. Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle OO.SS se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno (paragrafo 9 circolare n.1 Aran del 16 gennaio 2025).
2. Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso la Commissione esamina e decide. **Compete esclusivamente alla Commissione elettorale** la verifica del rispetto delle regole, che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni devono decidere autonomamente e motivatamente sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente formali ammessi alla regolarizzazione. Non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito. (c. 4, 5 e 6 paragrafo 9 della circolare Aran del 16 gennaio 2025) La Commissione **porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati** mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione **almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, ovvero il 3 aprile** (paragrafo 9 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025 punto 7).

Giorni di votazione

Si vota nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.

La Commissione, al fine di favorire **la più ampia partecipazione al voto**, decide gli orari di apertura delle sezioni (luoghi di votazione) tenendo presente la durata del servizio nell'istituzione interessata, la distribuzione dei lavoratori nei vari turni/sedi e relativi orari di servizio.

Nel caso in cui si verifichi ad esempio che tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto prima della chiusura delle sezioni, questa dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.

Liste, luogo e orario di votazione

Le operazioni di verifica, regolarizzazione delle liste, **esame dei ricorsi devono concludersi entro il 3 aprile 2025**, termine entro cui le liste vengono affisse all'albo o in intranet.

Entro la medesima data (almeno 8 giorni dalle votazioni – art. 9 c. 7), la Commissione affigge all'albo, dando la massima visibilità:

- le liste definitive;
- il calendario delle votazioni;
- gli orari delle sezioni (luogo di votazione) e la loro dislocazione.

Numero di sezioni e composizione

In ogni istituzione sede di elezioni RSU c'è almeno una **sezione-luogo della votazione**. La sezione si insedia e opera sulla base delle indicazioni definite dalla Commissione elettorale. Per ogni sezione deve essere preparato l'elenco degli elettori.

La Commissione elettorale concorda con il dirigente preposto le condizioni di sicurezza dei locali e della integrità delle urne fino al giorno dello scrutinio.

Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero di votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare la segretezza del voto (*art. 21 ACNQ del 12 aprile 2022*). La Commissione può prevedere che una sezione possa svolgere le proprie funzioni in modo itinerante tra le varie sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto.

La sezione è composta da un presidente e almeno due scrutatori. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra i componenti e in caso di più sezioni anche tra il personale in servizio, anche con incarico a tempo determinato, con manifestazione della accettazione. Gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia pari almeno a 2. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di scrutatori designati non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo. Non è prevista un'incompatibilità esplicita fra la funzione di scrutatore e quella di componente della Commissione elettorale. Lo scrutatore non può essere candidato. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i loro compiti attribuiti durante l'orario di servizio ed è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato (articolo 23 ACNQ del 12 aprile 2022).

Scheda elettorale

La commissione elettorale predispone la scheda per la votazione.

La denominazione corretta della nostra lista è **FLC CGIL**.

Esempi operativi

- **Nelle Amministrazioni che hanno fino a 200 elettori** si eleggono 3 RSU; in questo caso la scheda riporta, nell'ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale, il simbolo della lista, il nome della lista e l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 4).
- **Nelle Amministrazioni che hanno oltre 200 elettori** si eleggono 6 RSU o più; in questo caso la scheda elettorale riporta, nell'ordine in cui sono pervenute alla Commissione elettorale, il simbolo della lista, il nome della lista. La scheda NON riporta l'elenco dei candidati ma solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due). L'elenco dei candidati è affisso all'ingresso del seggio.

Svolgimento delle operazioni di voto

I componenti delle sezioni curano lo svolgimento delle operazioni elettorali fino al giorno dello scrutinio.

In particolare:

- **affiggono** l'elenco degli elettori fuori dalla sezione stessa;
- predispongono le urne per la votazione;
- **firmano le schede elettorali** (almeno 3 componenti della sezione) art. 25 ACNQ del 22 aprile 2022;
- accertano l'identità dei votanti attraverso documento di riconoscimento **e fanno firmare l'elenco degli elettori** della sezione ai fini della certificazione dell'avvenuta votazione;
- assicurano che il **voto sia segreto e personale** (non si vota per delega e neppure da remoto);
- al termine di ogni giornata di votazione attestano con **apposito verbale** il numero di elettori che hanno esercitato il diritto di voto, sigillano le urne con apposite firme e inseriscono in una busta sigillata le schede non utilizzate e già firmate dai componenti della sezione;
- con la collaborazione dell'Amministrazione **curano la conservazione in luogo sicuro delle urne** dall'inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio;

- **eseguono le operazioni di scrutinio** delle schede nel rispetto del calendario stabilito dalla commissione e comunque non prima della chiusura delle operazioni di voto e sino alle ore 14.00 del 17 aprile 2025 (Le urne saranno aperte solo dopo aver accertato che abbia partecipato al voto la metà +1 degli aventi diritto, quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale-inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone. Nel caso in cui nel collegio elettorale non si raggiunga il quoziente non si deve procedere allo scrutinio) (paragrafo 9 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).
- **redigono il verbale** delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale. È importante fare massima attenzione nel verificare la esattezza e la congruità dei dati a titolo esemplificativo:
 - che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide+bianche+nulle*)
 - che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

Lo scrutinio

Lo scrutinio deve svolgersi secondo il calendario stabilito dalla commissione elettorale e comunque collocato tra il giorno di chiusura delle operazioni elettorali **16 aprile e non oltre le ore 14.00 del 17 aprile 2025.**

Lo scrutinio delle schede dovrà avvenire in ogni sezione ed è pubblico (art. 31 ACNQ del 12 aprile 2022).

Nella prima fase dello scrutinio il Presidente della sezione comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti.

La Commissione elettorale, verificato che complessivamente ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto, e quindi si è raggiunto il quoziente per la validità delle elezioni, comunica ai Presidenti delle sezioni di provvedere allo spoglio delle schede.

Validità delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo della RSU in una singola istituzione sono valide se ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Ad esempio:

- se in una istituzione gli elettori sono 120 il quoziente si considera raggiunto se hanno votato almeno 61 aventi diritto
- se in una istituzione gli elettori sono 99 il quoziente si considera raggiunto se hanno votato almeno 50 aventi diritto.

Nel caso non si raggiunga il quoziente di validità non si procede allo scrutinio (significa che non si devono esaminare le schede e rimarranno sigillate in un plico) e **si ripete esclusivamente la procedura della votazione – elezione entro 30 giorni.** Ripetere esclusivamente la procedura di votazione significa che tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi.

Nel caso in cui **anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quoziente di validità, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l'intera procedura elettorale** (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi.

Se il Collegio elettorale è articolato in più sezioni, al termine dello scrutinio di ogni sezione il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale secondo il modello previsto da ACNQ del 12 aprile 2022, allegato n. 4, e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate, i verbali di ogni giorno di votazione, l'elenco delle firme degli elettori che hanno partecipato al voto.

Per costruire una casistica di problemi che potrebbero sorgere durante lo spoglio delle schede, facciamo una simulazione. Immaginiamo che siano state presentate le liste A e B.

1. Se sulla stessa scheda vengono votate sia la lista A che la B, la scheda è nulla (art. 11 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).
2. Se viene dato il voto alla lista A e le preferenze ai candidati della lista B, vale solo il voto dato alla lista, in questo caso alla A e nulli sono i voti di preferenza (articolo 11 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).
3. Se il voto di preferenza viene dato ai candidati della lista A e della lista B, la scheda è nulla (articolo 11 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).
4. Se sulla lista A è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa; (articolo 26 ACNQ del 12 aprile 2022).
5. Se viene espresso su una lista solo il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista, ma le preferenze sono nulle; (articolo 26 ACNQ del 12 aprile 2022).
6. Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla. (articolo 25 ACNQ del 12 aprile 2022).
7. Se nell'urna c'è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale o non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla.

Assegnazione dei seggi da parte della Commissione elettorale

Al termine dello scrutinio i risultati delle singole sezioni sono trasmessi alla Commissione elettorale. Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il facsimile allegato n. 4 dell'ACNQ del 12 aprile del 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività (art. 13 della circolare Aran n. 1 del 16 gennaio 2025).

La Commissione elettorale, acquisiti i verbali di tutte le sezioni, provvede:

1. a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più sezioni;
2. a stabilire il **quorum** necessario alla assegnazione dei seggi;
3. ad assegnare i **seggi** alle liste;
4. a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse;
- 5. a compilare il verbale finale delle elezioni che deve essere conforme al modello allegato n. 3 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 e deve essere firmato da tutti i componenti commissione elettorale (vedi art. 30 ACNQ del 12 aprile 2022);**
- 6. a comunicare i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle OO.SS che hanno presentato la lista attraverso l'affissione del verbale finale da giovedì 17 aprile a giovedì 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.**

Le OO.SS. dovranno verificare che il nome riportato nel verbale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione nei termini della durata di giorni di affissione (paragrafo 16 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).

Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano presentati ricorsi la Commissione ne dà atto nel verbale finale delle operazioni elettorali e il verbale secondo allegato n. 3 dell'ACNQ diventa definitivo (paragrafo 16 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).

Modalità di attribuzione dei seggi

(Paragrafo 15 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025)

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero componenti RSU.

In base all'articolo 3 c. 2 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 *"la costituzione delle RSU avviene mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti"* Il successivo art. 32 al c. 1 precisa che *"il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti"*. Significa che ad ogni scheda corrisponde 1 unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che si potevano esprimere.

L'ordine delle operazioni per la ripartizione e successiva assegnazione dei seggi:

- calcolo del quorum
- ripartizione dei seggi alle liste
- attribuzione dei seggi ai candidati.

Il quorum per l'attribuzione dei seggi è calcolato **dividendo** il numero **dei voti validi** (sottrarre dal numero dei votanti le schede nulle e le schede bianche) per il **numero dei seggi attribuibili** (cioè numero di componenti RSU).

La norma non prevede nessun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il quorum va utilizzato con tutti i suoi decimali.

I seggi sono attribuiti:

- in prima battuta per il raggiungimento del quorum o di suoi multipli;
- in seconda battuta, nel caso residuo posti da assegnare, in base ai migliori resti di ciascuna lista.

Esempio

In una Amministrazione con 125 aventi diritto, si recano al voto 120, la RSU sarà di 3 componenti. Poniamo che i voti validi alle varie liste siano 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei voti validi 118 per il numero dei seggi (3), **il quorum è** quindi $118:3 = 39,333$. L'assegnazione dei seggi avverrà in questo modo:

Lista	Voti validi	Ripartizione	Seggi	Resto	Seggi in base al resto maggiore	Seggi per lista
1	55	$55:39,333=1,398$	1	0,398	1	2
2	46	$46:39,333=1,169$	1	0,169		1
3	12	$12:39,333=0,305$	0	0,305		0
4	5	$5:39,333=0,127$	0	0,127		0
Totale	118					3

In caso di **parità di resti**, il **seggio** viene attribuito alla lista che ha **ottenuto** complessivamente il **maggior numero di voti di lista** (da non confondere con le preferenze).

In caso di **parità di voti il seggio** viene attribuito al componente del **genere meno rappresentato in seno alla RSU**. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.

Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo dopo il calcolo dei seggi per ogni lista la Commissione li attribuisce in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste a cui sono assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

In caso di parità di preferenze ottenuti dai singoli candidati della stessa lista vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi **per mancanza di candidati** (es. una lista ha presentato un solo candidato e ha ottenuto due seggi) è **esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.**

Se il numero di seggi attribuiti è inferiore al numero minimo di componenti RSU (inferiore al 50% del numero di componenti RSU previsto), fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'Aran le elezioni dovranno essere ripetute, **riattivando ex novo tutta la procedura elettorale che dovrà concludersi entro 90 giorni.**

Non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

La commissione elettorale dovrà tenere regolare verbalizzazione per ogni incontro durante tutta la procedura elettorale e in aggiunta **il verbale finale dovrà essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 dell'ACNQ 12 aprile del 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività.** Le singole sezioni dovranno utilizzare il fac-simile allegato n. 4 dell'ACNQ 12 aprile del 2022. Non è consentito l'utilizzo dei verbali finali diversi, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni (paragrafo 16 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025):

Il verbale si compone di:

- Una sezione iniziale che riporta i dati dell'Amministrazione, la data delle elezioni ecc...
- Una "Parte prima" nella quale vengono riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto di voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la % di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire.

In particolare:

- Se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne del *"Totale"* e *"Totale generale"* e *"% validità delle elezioni"* contrassegnate con un asterisco
- Se invece il Collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione deve compilare il verbale modello n. 4 dell'ACNQ del 12 aprile 2022, nelle colonne *"Sezione"* (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne *"Totale"* e *"Totale generale"*, e calcolando la *"% validità delle elezioni"*. Laddove siano presenti più di 4 sezioni occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale.
- Nella "Parte seconda" vanno indicati, in corrispondenza delle colonne *"Nome lista"* numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (sommando i risultati riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Se ci sono più di 6 liste si compileranno successivi modelli componenti un unico verbale;
- In fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.

È importante verificare la congruità dei dati es:

Che il numero dei votanti coincida con il numero delle schede scrutinate (*pari alle schede valide+schede bianche+schede nulle*).

Che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

Affissione dei risultati elettorali

Dal 17 al 24 aprile 2025, la Commissione pubblica i risultati e l'attribuzione dei seggi (verbale finale allegato 3), in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'Amministrazione. Intercorso tale periodo senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati dà atto nel verbale finale- che diviene definitivo- della **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI** (paragrafo 19 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025). Da tale momento la RSU può legittimamente operare.

In caso di ricorsi presentati al comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risaltare anche nella convocazione della RSU.

Ricorsi avverso l'assegnazione dei seggi

(Paragrafo 16 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025)

1. La commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio procede all'affissione del verbale finale dei risultati dal 17 aprile al 24 aprile 2025;
2. Durante il periodo di affissione del verbale (dal 17 al 24 aprile) il presentatore di lista può inviare ricorso alla commissione elettorale;
3. La commissione elettorale al termine del periodo di affissione esamina i ricorsi e entro due giorni lavorativi (entro il 28 aprile) decide dell'esito, ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e nel caso siano accettati i ricorsi si modifica il verbale finale di cui del modello dell'allegato n. 3 dell'ACNQ del 12 aprile del 2022, che diviene definitivo;
4. La commissione notifica i verbali definitivi degli esiti e delle decisioni a tutti i rappresentanti delle OO.SS presentatori di lista nel Collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'Aran;
- 5. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi al Comitato dei Garanti.**

Il Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere entro 10 giorni lavorativi all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In alternativa è possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. *Nella modulistica fornita dalla FLC è incluso un modello di designazione del componente della FLC CGIL in seno al Comitato dei garanti.*

Il Comitato dei Garanti è composto dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro (o un suo delegato) che lo presiede e che, ove necessario, può avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione; da un rappresentante di ogni sindacato interessato al ricorso (non solo quindi chi lo ha presentato, ma anche chi potrebbe subirne gli effetti). La parte sindacale di questo Comitato varia quindi in funzione di chi ha presentato il ricorso e di chi ne è controparte. **Il Comitato dei garanti** esamina i ricorsi avverso le decisioni assunte dalle Commissioni elettorali, convoca le parti e **decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.**

Il pronunciamento del Comitato dei Garanti è vincolante per la Commissione elettorale (paragrafo 18 circolare n. 1 del 16 gennaio 2025).

In presenza di ricorsi il verbale finale n. 3 dovrà comunque essere trasmesso, con apposita annotazione, e **sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi** (paragrafo 21 circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025).

Chiusura delle operazioni elettorali

Al termine delle operazioni, la Commissione consegna al dirigente preposto dell'Amministrazione un plico sigillato con tutto il materiale elettorale e tutti i verbali o copia conforme, nonché una copia della scheda predisposta per la votazione, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati dalla Amministrazione e anche dalla RSU.

La Commissione elettorale deve, infine, verificare che l'Amministrazione abbia provveduto ad inoltrare i dati all'Aran.

Trasmissione dei verbali all'Aran da parte dell'Amministrazione

(Paragrafo 21 della circolare n. 1 Aran del 16 gennaio 2025)

Particolare **attenzione** dovrà essere posta alla trasmissione del verbale contenente l'esito della votazione all'Aran, in quanto documento di **certificazione della rappresentatività delle OO.SS.** L'operazione dovrà **avvenire dal 28 aprile al 6 maggio 2025 esclusivamente mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo "VERBALI RSU"**, disponibile nell'area riservata alle Pubbliche Amministrazioni del sito internet www.aranagenzia.it.

Ciò comporta che l'amministrazione dell'istituzione sede di elezioni RSU dovrà accreditare il proprio RLE Rappresentante Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC), nell'apposita Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti (vedi guida scaricabile in tale area). Per accedere all'applicativo "Verbali RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del procedimento (RP) verbali RSU. Tali dati inseriti nell'applicativo sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

È una operazione che è di competenza dell'Amministrazione ma che è opportuno sia vigilata dalla Commissione elettorale e in particolare da chi, in seno ad essa, rappresenta la FLC CGIL. Sarà quindi necessario che la Commissione elettorale si attivi perché la propria Amministrazione provveda ad accreditare il proprio RLE, ma soprattutto per ridurre i tempi e per evitare errori di trasmissione dei dati contenuti, è necessario presenziare al loro caricamento.

Sul sito Aran sono disponibili le circolari contenenti i dettagli sulle modalità di registrazione.

Scadenzario e tempistica delle procedure elettorali e tempistica ricorso su esiti finali

27 gennaio 2025	• Annuncio elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
28 gennaio 2025	• Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. • Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.
6 febbraio 2025	• Termine iniziale per costituzione della Commissione elettorale.
14 marzo 2025	• Termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali.
17 marzo 2025	• Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale.
3 aprile 2025	• Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione.
14-15-16 aprile 2025	• Votazioni.
Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	• Scrutinio.
17-24 aprile 2025	• Affissione risultati elettorali da parte della Commissione.
Nei giorni di affissione dal 17 al 24 aprile	• Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti).
Entro il 28 aprile - 2 giorni dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione	• Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e pubblicazione dei risultati definitivi.
<u>28 aprile-6 maggio 2025</u>	• Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'Aran per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione	• Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti.
Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso	• Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti.

Tempistica per i ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)

Fino al 3 aprile (giorni di affissione delle liste elettorali definitive dopo aver già provveduto all'esame dei ricorsi)	• La Commissione elettorale può muovere rilievi o valutare inammissibili le liste e/o le candidature e lo comunica al presentatore della lista interessata indicando un tempo congruo (almeno 3/5 giorni) per la presentazione del ricorso o la regolarizzazione dei difetti formali.
Entro il tempo assegnato dalla comunicazione della Commissione elettorale	• Presentazione ricorsi su liste e candidature che la Commissione elettorale ha valutato inammissibili o da regolarizzare. • Regolarizzazione delle formalità richieste dalla Commissione
Entro 2 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del presentatore di lista	• La Commissione elettorale decide e comunica l'esito al presentatore di lista. È importante ricordare che le liste elettorali definitivamente considerate ammissibili e i relativi candidati devono essere portati a conoscenza mediante affissione almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni (paragrafo 9 circolare n. 1 Aran).

Riferimenti normativi e link utili

[Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 - Elezioni RSU e regolamento elettorale](#)

[Protocollo Aran-sindacati del 20 novembre 2024 - Elezioni RSU 2025, tempistica procedure elettorali](#)

[Circolare Aran 1 del 16 gennaio 2025 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni RSU 14, 15 e 16 aprile 2025](#)

[Sezione RSU sito nazionale](#)

[Notizie elezioni RSU](#)

NOTE



FLC CGIL

www.flcgil.it